

DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEL COMUNE DI RIMINI RELATIVE AI REQUISITI PER L'ASSUNZIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DEGLI ENTI ESTERNI NEI QUALI IL COMUNE DI RIMINI HA LA FACOLTA' DI NOMINARE O DESIGNARE PROPRI RAPPRESENTANTI

A cura dell'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini
(versione del settembre 2016, aggiornata al 31/03/2026)

INDICE

A) DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
A.1) CODICE CIVILE	5
Art. 2382 - Amministratori delle s.p.a.: Cause di ineleggibilità e di decadenza	5
Art. 2390 - Amministratori delle s.p.a.: Divieto di concorrenza degli amministratori nelle s.p.a.	5
Art.2475 - Amministratori delle s.r.l.: Cause di ineleggibilità e di decadenza	5
A.2) D.Lgs.267/2000 - T.U.E.L.	5
Articolo 78, comma 5 - Doveri e condizione giuridica	5
A.3) L. 215/2004 - INCOMPATIBILITA' PER I TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO.....	6
Articolo 1 - Ambito soggettivo di applicazione	6
Articolo 2 - Incompatibilità	6
A.4) L. 296/2006 - FINANZIARIA PER L'ANNO 2007	6
Articolo 1, comma 734	6
A.5) D.LGS. 39/2010 - DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	7
Articolo 10 comma 7 (Indipendenza e obiettività del revisore legale dei conti)	7
A.6) D.LGS. 39/2013 - DECRETO "ANTICORRUZIONE"	7
A.6.1) DEFINIZIONI	7
SOGGETTI GIURIDICI	7
Pubbliche Amministrazioni	7
Enti Pubblici	8
Enti di Diritto Privato in Controllo pubblico	8
Enti di Diritto Privato Regolati o Finanziati	8
INCARICHI DA CONFERIRE	8
Incarico di Amministratore di Enti Pubblici e di Enti di diritto Privato in Controllo Pubblico	8
Incarico di Amministratore e Cariche di Enti di diritto Privato Regolati o Finanziati	8
Incarico Amministrativo di Vertice	8
Incarichi Dirigenziali Interni	9
Incarichi Dirigenziali Esterni	9
A.6.2) LEGENDA.....	9
Per praticità nel presente paragrafo si intende:	9
a) per "Amministratore", l'incarico di:	9
A.6.3) AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO.....	10
Articolo 4, comma 1, lett. b)	10
Inconferibilità per gli amministratori, dirigenti e consulenti degli enti di diritto privato regolati/finanziati	10

	Articolo 11 commi 1 e 3	10
	<i>Incompatibilità tra l'amministratore di ente pubblico e la carica di componente degli organi di indirizzo nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato in controllo pubblico</i>	10
A.6.4)	AMMINISTRATORE DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO DI LIVELLO LOCALE	11
	Articolo 11 commi 2 e 3	11
	<i>Incompatibilità tra gli incarichi di vertice regionali e la carica negli enti di diritto privato in controllo pubblico</i>	11
	Articolo 12* comma 4	11
	<i>Incompatibilità tra gli amministratori di enti privati controllati e gli incarichi dirigenziali</i>	11
	Articolo 13	11
	<i>Incompatibilità tra l'amministratore di enti privati controllati e le cariche negli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni pubbliche, nonché con le cariche di amministratore in enti privati controllati di livello regionale</i>	11
A.6.5)	AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO, DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO DI LIVELLO LOCALE	12
	Articolo 3, comma 1, lettere b) e d)	12
	<i>Inconferibilità per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione</i>	12
	Articolo 9 comma 2	12
	<i>Incompatibilità per gli amministratori degli stessi enti pubblici/privati controllati che regolano, finanziano o retribuiscono l'attività professionale svolta dagli stessi amministratori</i>	12
	Articolo 11 commi 2 e 3	13
	<i>Incompatibilità tra l'amministratore di ente pubblico e la carica negli enti di diritto privato in controllo pubblico</i>	13
	Articolo 12 comma 1	13
	<i>Incompatibilità per incarichi dirigenziali conferiti dagli stessi enti pubblici/privati controllati</i>	13
A.6.6)	AMMINISTRATORE DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO REGOLATO O FINANZIATO	13
	Articolo 9 comma 1	13
	<i>Incompatibilità tra la carica di amministratore di enti di diritto privato regolati/finanziati e l'incarico dirigenziale c/o pubbliche amministrazioni che vigilano sugli stessi enti di diritto privato regolati/finanziati</i>	13
A.7)	D.LGS. 175/2016 – T.U.S.P.	14
	Art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico	14
B)	DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI ENTI NON SOCIETARI	15
B.1)	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - A.S.P. "VALLONI MARECCHIA"	15
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE E.R. N.179/2008	15
	1.2. Incompatibilità e decadenza dei componenti il consiglio di amministrazione	15
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.1982 DEL 2013	16
	2.1 Organi delle ASP - competenze, funzioni e composizione	16
	STATUTO DELL'ASP "VALLONI MARECCHIA" VIGENTE DALL'01/04/2016	16
	Art. 19, comma 1 - Procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione	16
	Art. 20, comma 1 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza	16
B.2)	I.P.A.B. - ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	16
	LEGGE 6972/1890	16
	Art. 11 - [Inconferibilità]	17
	Art. 14 - [Incompatibilità]	17

B.3) A.C.E.R. RIMINI - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI.....	17
LEGGE REGIONALE 08 AGOSTO 2001, N.24	17
Art. 44 comma 3 - Consiglio di amministrazione.....	18
STATUTO DI “ACER RIMINI” VIGENTE DAL 18/12/2020	18
Art. 9 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del CdA	18
Art. 10, comma 1 - Incompatibilità, inconfiribilità e decadenza dei membri del CdA.....	18
B.4) ASSOCIAZIONE C.E.I.S. “CENTRO EDUCATIVO ITALO-SVIZZERO REMO BORDONI - E.T.S.”..	19
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “C.E.I.S.” VIGENTE DAL 15/06/2020.....	19
Art. 14 - Il consiglio di amministrazione	19
C) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO ALCUNE PARTICOLARI PROFESSIONI E PER I SOGGETTI CHE SONO IN QUIESCENZA.....	20
C.1) AVVOCATO	20
L. 247/2012.....	20
Articolo 18 - Incompatibilità	20
C.2) DIPENDENTE PUBBLICO.....	20
L. 165/2001.....	20
Articolo 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.....	20
C.3) DOCENTE UNIVERSITARIO.....	22
D.P.R. 382/1980	23
Art. 11, comma 5, lett. “a” - Tempo pieno e tempo definito	23
Art. 13. Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità	23
L. 240/2010.....	23
Art. 6, comma 9, lett. “a” - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo	23
C.4) PERSONA IN QUIESCENZA.....	24
D.L. 95/2012 CONVERTITO IN L. 135/2012	24
Art. 5, comma 9 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni.....	24
CIRCOLARI N. 6/2014 E N. 4/2015 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.....	25
PARERE N.0036607-P DEL 28/05/2021 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA.....	26
D) DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI RIMINI	27
D.1) INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI RIMINI PRESSO GLI ENTI, PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2021-2026, ATTRIBUITE AL SINDACO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE (APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 18/11/2021).....	27
Art. 4 - Requisiti soggettivi	27

Art. 6 - Nomina di dipendenti comunali in aziende, istituzioni ed enti.....	28
D.LGS.267/2000.....	28
Art. 60 - Cause di ineleggibilità per la nomina a Consigliere Comunale.....	28
Art. 63 - Cause di incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale.....	29
Art. 67 - Esimente dalle cause di ineleggibilità o incompatibilità	29
D.LGS.235/2012.....	30
Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali	30

A) DISPOSIZIONI GENERALI

A.1) CODICE CIVILE

Art. 2382 - Amministratori delle s.p.a.: Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

- l'interdetto,
- inabilitato,
- il fallito,
- chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].
- l'interdetto (dall'ufficio di amministratore) con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione europea.

Art. 2390 - Amministratori delle s.p.a.: Divieto di concorrenza degli amministratori nelle s.p.a.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni [c.c. 2301].

Art.2475 - Amministratori delle s.r.l.: Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

- l'interdetto,
- inabilitato,
- il fallito,
- chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].

Le norme di legge attualmente vigenti non prevedono, invece, divieti di concorrenza, né limiti massimi di durata della carica stessa (che potrebbe essere anche a tempo indeterminato).

A.2) D.Lgs.267/2000 - T.U.E.L.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 78, comma 5 - Doveri e condizione giuridica

Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

A.3) L. 215/2004 - INCOMPATIBILITA' PER I TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO

Articolo 1 - Ambito soggettivo di applicazione

1. (...)
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. (...).

Articolo 2 - Incompatibilità

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:
 - a) (...);
 - b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
 - c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;(...)
2. (...)
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. (...)

A.4) L. 296/2006 - FINANZIARIA PER L'ANNO 2007

Articolo 1, comma 734

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

A.5) D.LGS. 39/2010 - DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 10 comma 7 (Indipendenza e obiettività del revisore legale dei conti)

Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso, svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

A.6) D.LGS. 39/2013 - DECRETO “ANTICORRUZIONE”

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

(in vigore dal 04/05/2013, qui aggiornato con le modifiche del 09/08/2025¹)

Si segnala che l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.AC.), ha predisposto un'apposita sezione del proprio sito web nella quale ha raccolto i documenti da essa prodotti in tema di incompatibilità ed inconferibilità disciplinate dal D.Lgs. 39/2013, consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/pubblicazioni-d.lgs-39/2013>

A.6.1) DEFINIZIONI

All'art.1 il decreto fornisce diverse definizioni, di seguito riportate limitatamente a quelle qui di interesse.

SOGGETTI GIURIDICI

Pubbliche Amministrazioni

(i) Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; (ii) aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; (iii) Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi e Associazioni di EELL; (iv) istituzioni universitarie; (v) Istituti autonomi case popolari; (vi) CCIAA e loro associazioni; (vii) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; (viii) le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario

¹ La LEGGE 8 agosto 2025, n. 122 (in G.U. 09/08/2025, n.184) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'abrogazione dell'art. 7.

La presente sezione è stata compilata previa visione dei seguenti documenti pubblicati dall'ANAC:

- l'All. n.1 al PNA 2025, il c.d. "Vademecum sulle cause di inconferibilità ed incompatibilità";
- la Delibera n.92 dell'11/03/2026 che ha approvato gli schemi delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità.

nazionale; **(ix)** l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); **(x)** Agenzie di cui al D.L. 300/1999². [comma 2, lett. "a"]

Enti Pubblici

Gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati. [comma 2, lett. "b"]

Enti di Diritto Privato in Controllo pubblico

Le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. [comma 2, lett. "c"]

Si riporta l'interpretazione dell'ANAC in merito a questa definizione, contenuta nell'orientamento 79 del 23/09/2014:

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, sono annoverabili nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano [A] le funzioni elencate nell'art. 1, comma 2, lettera c) del citato decreto e in cui, alternativamente, le pubbliche amministrazioni esercitano un controllo [B1] ai sensi dell'art. 2359 c.c. oppure [B2] hanno il potere di influire fortemente sull'attività dell'ente, attraverso il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente.

Enti di Diritto Privato Regolati o Finanziati

Società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2. abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3. finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. [comma 2, lett. "d"]

INCARICHI DA CONFERIRE

Incarico di Amministratore di Enti Pubblici e di Enti di diritto Privato in Controllo Pubblico

Incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. [comma 2, lett. "1"]

Incarico di Amministratore e Cariche di Enti di diritto Privato Regolati o Finanziati

Le cariche (i) di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le (ii) posizioni di dirigente, lo (iii) svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente [comma 2, lett. "e"]

Incarico Amministrativo di Vertice

Gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni

² Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione [comma 2, lett. "i"]

Incarichi Dirigenziali Interni

Gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione [comma 2, lett. "j"]

Incarichi Dirigenziali Esterni

Gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni [comma 2, lett. "k"]

A.6.2) LEGENDA

Per praticità nel presente paragrafo si intende:

a) per "**Amministratore**", l'incarico di:

- presidente (con deleghe gestionali dirette),
- amministratore delegato e assimilabili.

b) per "**ente locale**": una provincia o un comune o una forma associativa tra comuni (a prescindere dall'entità della popolazione ivi residente);

c) per "**ente locale +15.000 ab**": una provincia oppure un comune con una popolazione superiore a 15.000 abitanti oppure una forma associativa tra comuni aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

d) per "**ente di livello nazionale, regionale o locale**": ente che opera in un ambito, rispettivamente nazionale, regionale o locale³⁾ (per "locale" si intende l'ambito territoriale sub regionale, ovvero l'ambito comunale, provinciale o comprendente il territorio di più enti locali).

Delle numerose cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, sono qui riportate unicamente **quelle che impediscono ad un soggetto di assumere o mantenere la carica di "amministratore"** (nel senso sopra specificato) nei soli "enti esterni" nei quali il Comune di Rimini ha la facoltà di nomina o designazione dei propri rappresentanti, così come qualificati in base alle definizioni di "ente pubblico" o di "ente privato" introdotte dal decreto (art. 1 comma 2).

Pertanto, nei successivi punti del presente paragrafo, vengono esaminate le cause di inconfiribilità e di incompatibilità, che riguardano:

³ Tale interpretazione si base anche su quanto precisato nella FAQ n.9 relativa ai quesiti sull'anticorruzione, pubblicata dall'ANAC:

<<9. Come si definisce l'ambito di operatività di un ente pubblico soggetto alla disciplina del d.lgs. 39/2013?

In merito all'indagine sull'ambito di operatività di un ente pubblico, l'ANAC, in occasione della qualificazione giuridica e territoriale di una IPAB, ha chiarito quali elementi siano determinati a tal fine, ritenendo un ente pubblico di ambito territoriale locale quell'ente pubblico la cui attività venga esercitata nel solo ambito di un comune e la nomina dei cui organi di vertice sia affidata allo stesso comune.

(Fonte: Delibera Anac n. 450/2019, che rivede la Massima n. 7/ 2019)>>.

- i soli Amministratori di “enti pubblici” di livello locale (artt. 4, 11);
- i soli Amministratori di “enti di diritto privato in controllo pubblico” di livello locale (artt. 12, 13);
- sia gli Amministratori di “enti pubblici” di livello locale, sia gli amministratori di “enti di diritto privato in controllo pubblico” di livello locale (artt. 3, 9, 11, 12)
- i soli Amministratori di “enti di diritto privato regolati o finanziati” (art. 9).

A.6.3) AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO

Cause di inconferibilità e incompatibilità previste **solo** per l'**amministratore di ente pubblico di livello locale** (artt. 4, 11)

Articolo 4, comma 1, lett. b)

Inconferibilità per gli amministratori, dirigenti e consulenti degli enti di diritto privato regolati/finanziati

1. A COLORO CHE **NELL'ULTIMO ANNO HANNO SVOLTO**

- incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico,

non possono essere conferite le cariche di:

- a) amministratore di *ente pubblico* di livello nazionale, regionale e locale

2. A COLORO **NELL'ULTIMO ANNO HANNO SVOLTO**

- in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

non possono essere conferite le cariche di:

- a) amministratore di *ente pubblico* di livello nazionale, regionale e locale

L'art. 4, comma 1-bis, precisa che l'art. 4 comma 1 (richiamato nei precedenti punti “1” e “2”) non si applica quando “*l'incarico [posizioni dirigenziali, consulenza a favore dell'ente], la carica [presidente ed amministratore delegato] o l'attività professionale abbia carattere [i] occasionale o [ii] non esecutivo o [iii] di controllo*”: pertanto è sufficiente la sussistenza di uno dei tre requisiti per non “rientrare” nell'inconferibilità.

Articolo 11 commi 1 e 3

Incompatibilità tra l'amministratore di ente pubblico e la carica di componente degli organi di indirizzo nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. L'INCARICO DI

- amministratore di *ente pubblico* di livello nazionale, regionale e locale;

è incompatibile con quello di:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del governo di cui all'art. 11 della L. 400/1988, o di parlamentare (comma 1).

2. L'INCARICO DI

- amministratore di *ente pubblico* di livello provinciale o comunale;

è incompatibile con la carica di:

- a) componente della giunta o del consiglio dell'ente locale che ha conferito l'incarico (comma 3, lett. a);

- b) componente della giunta o del consiglio di un ente Locale +15.000 ab. ricompreso nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico (comma 3, lett. b);

A.6.4) AMMINISTRATORE DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO DI LIVELLO LOCALE

Cause di incompatibilità previste **solo** per l'**Amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale** (artt. 12,13)

Articolo 11 commi 2 e 3

Incompatibilità tra gli incarichi di vertice regionali e la carica negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. L'INCARICO

- Amministrativo di vertice regionale

è incompatibile con quello di:

- c) amministratore di un *ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione* (co. 2, lett. c).

2. L'INCARICO

- Amministrativo di vertice negli enti locali +15.000 ab.;

è incompatibile con la carica di:

- c) amministratore in *enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di un ente locale +15.000 ab. della stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico* (comma 3, lett. c).

Articolo 12* comma 4

Incompatibilità tra gli amministratori di enti privati controllati e gli incarichi dirigenziali

GLI INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI

- nelle pubbliche amministrazioni di livello provinciale o comunale,
- negli enti pubblici di livello provinciale o comunale
- negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale

sono incompatibili con le cariche di amministratore:

- a) negli *enti di diritto privato in controllo pubblico* da parte della regione oppure di un ente locale +15.000 ab. della stessa regione (comma 4 lett. c).

(*) Il comma 4-bis dell'art. 12 chiarisce che: *Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.* Pertanto l'art. 12 si applica ai soli incarichi dirigenziali esterni.

Non si applica invece, alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate (art. 22, co. 2).

Articolo 13

Incompatibilità tra l'amministratore di enti privati controllati e le cariche negli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni pubbliche, nonché con le cariche di amministratore in enti privati controllati di livello regionale

1. LA CARICA DI

- amministratore di *enti di diritto privato in controllo pubblico* di livello nazionale, regionale e locale

è incompatibile con quella di:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del governo di cui all'art. 11 della L. 400/1988, o di parlamentare (comma 1).

2. LA CARICA DI

- amministratore di *enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale*

è incompatibile con quella di:

- a) amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione nonché da ente locale +15.000 ab. della medesima regione (comma 2 lett. c).

3. LA CARICA DI

- amministratore di *enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale*

è incompatibile con quella di componente:

- a) di Giunta o di Consiglio di un ente locale +15.000 ab. della medesima regione (in cui è ubicato l'ente locale che controlla l'ente di diritto privato) (comma 3)

A.6.5) AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO, DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO DI LIVELLO LOCALE

Cause di inconferibilità e incompatibilità previste per la carica di amministratore sia di **ente pubblico di livello locale** sia di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale (artt. 3, 9*, 11, 12*).

(*) Il comma 4-bis del presente art. 12 chiarisce che: *Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.* Pertanto l'art. 12 si applica ai soli incarichi dirigenziali esterni.

Non si applicano invece, alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate, **gli artt. 9 e 12** (art. 22, co. 2).

Articolo 3, comma 1, lettere b) e d)

Inconferibilità per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione

A COLORO CHE

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione)

sono inconferibili le cariche di

- a) amministratore di *ente pubblico* (lett. b)
 b) amministratore di *ente di diritto privato in controllo pubblico* (lett. d).

Articolo 9 comma 2

Incompatibilità per gli amministratori degli stessi enti pubblici/privati controllati che regolano, finanziano o retribuiscono l'attività professionale svolta dagli stessi amministratori

GLI INCARICHI

- di amministratore negli *enti pubblici*;
- di amministratore negli *enti di diritto privato in controllo pubblico*

sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato,

- a) di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Articolo 11 commi 2 e 3

Incompatibilità tra l'amministratore di ente pubblico e la carica negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. L'INCARICO DI

- amministratore di *ente pubblico* di livello regionale

è incompatibile con quello di:

- c) amministratore di un *ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione* (co. 2, lett. c).

2. L'INCARICO DI

- amministratore di *ente pubblico* di livello provinciale o comunale;

è incompatibile con la carica di:

- c) amministratore in *enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione*, nonché di un *ente locale +15.000 ab. della stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico* (comma 3, lett. c).

Articolo 12 comma 1

Incompatibilità per incarichi dirigenziali conferiti dagli stessi enti pubblici/privati controllati

GLI INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI

- nelle pubbliche amministrazioni,
- negli enti pubblici
- negli enti di diritto privato in controllo pubblico

sono incompatibili con la carica di amministratore:

- a) nello stesso *ente pubblico* che ha conferito l'incarico dirigenziale - comma 1;
- b) nello stesso *ente di diritto privato in controllo pubblico* che ha conferito l'incarico dirigenziale - comma 1.

COMMENTO - *Ad esempio la carica di "amministratore" di una società controllata da enti locali è incompatibile con quella di "dirigente" della stessa società.*

A.6.6) AMMINISTRATORE DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO REGOLATO O FINANZIATO

Cause di incompatibilità previste solo per l'amministratore di **enti di diritto privato regolati o finanziati** (art. 9*)

(*) L'art. 9 non si applica invece, alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate (art. 22, co. 2).

Articolo 9 comma 1

Incompatibilità tra la carica di amministratore di enti di diritto privato regolati/finanziati e l'incarico dirigenziale c/o pubbliche amministrazioni che vigilano sugli stessi enti di diritto privato regolati/finanziati.

GLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E GLI INCARICHI DIRIGENZIALI, COMUNQUE DENOMINATI, NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI QUALORA COMPORINO

- poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico

sono incompatibili con lo svolgimento di

- a) incarichi e cariche in *enti di diritto privato regolati o finanziati* dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico

COMMENTO - *Ciò per evitare coincidenza tra dirigente-controllore e amministratore-controllato.*

A.7) D.LGS. 175/2016 – T.U.S.P.

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

Art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

Comma 1 - *Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [per i soggetti posti in quiescenza].*

(*) Alla data di aggiornamento del presente documento il decreto in questione non è stato ancora approvato.

Comma 8 - *Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti delle società controllate, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, ...omissis...., essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza (n.d.r.: la società "controllante"). Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.*

B) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI ENTI NON SOCIETARI

B.1) AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - A.S.P. "VALLONI MARECCHIA"

Coloro che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo della "ASP VALLONI MARECCHIA" (avente natura giuridica, a seconda della norma di riferimento, di "ente pubblico non economico" o di "amministrazione pubblica") sono tenuti a verificare - oltre alle possibili cause di inconfiribilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento - anche le seguenti ulteriori situazioni ostative, previste specificatamente, per le Aziende Servizi alla Persona della Regione Emilia-Romagna, dalle seguenti disposizioni.

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE E.R. N.179/2008

DI NORME E PRINCIPI CHE REGOLANO L'AUTONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA - SECONDO PROVVEDIMENTO

1.2. Incompatibilità e decadenza dei componenti il consiglio di amministrazione

Non possono essere nominati componenti dei consigli di amministrazione delle ASP:

- 1) i componenti dell'assemblea dei soci;
- 2) i componenti degli organi degli enti pubblici territoriali soci;
- 3) i componenti della giunta dell'amministrazione provinciale di appartenenza dell'ASP;
- 4) i componenti degli organi della Regione;
- 5) i dipendenti degli enti pubblici territoriali soci con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività dell'ASP;
- 6) i dipendenti della Regione con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività dell'ASP;
- 7) il Direttore ed i dipendenti dell'ASP e coloro che hanno rapporti di collaborazione professionale con l'ASP;
- 8) il Direttore Generale ed i dirigenti dell'Azienda sanitaria locale dell'ambito territoriale di appartenenza;
- 9) i medici di medicina generale convenzionati con il SSN che operano nell'ambito territoriale di attività dell'ASP;
- 10) per le ASP che operano nel settore anziani: i componenti del Servizio Assistenza Anziani ed i componenti degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale previsti all'articolo 14, comma 1 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 55, comma 3 della legge regionale n. 2 del 2003;
- 11) i componenti delle Commissioni tecniche locali competenti in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento sui servizi dell'ASP;
- 12) i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, aziende e società con le quali l'ASP abbia rapporti economici o che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ASP;
- 13) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società partecipate dagli enti pubblici territoriali soci che operano nel medesimo settore di attività dell'ASP;
- 14) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento di enti a cui partecipa l'ASP;
- 15) coloro che hanno rapporti di discendenza, parentela o affinità fino al secondo grado con l'appaltatore di lavori o di servizi dell'ASP;

- 16) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti di cui ai numeri 12, 13 e 14;
- 17) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con l'ASP;
- 18) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'ASP o di una delle Ipab la cui trasformazione ha portato alla costituzione dell'ASP, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito;
- 19) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, dei componenti dell'Assemblea dei soci;
- 20) chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Non può inoltre ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione chi già ricopre l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione in altra ASP della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.1982 DEL 2013

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 12 - PRIMO PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

2.1 Organi delle ASP - competenze, funzioni e composizione

d) Organo di gestione - Consiglio di amministrazione di tre componenti

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea al di fuori del proprio seno e sono scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona.

STATUTO DELL'ASP "VALLONI MARECCHIA" VIGENTE DALL'01/04/2016

Art. 19, comma 1 - Procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione

Gli amministratori sono scelti tra persone *"in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per pubblici uffici ricoperti. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto stabilito dal punto 2 della DGR n. 1982/2013"*.

Art. 20, comma 1 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

Non possono essere amministratori di una ASP coloro che rientrino *"in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente"*.

B.2) I.P.A.B. - ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Coloro che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B. (avente natura giuridica di "ente pubblico non economico") sono tenuti a verificare - oltre alle possibili cause di inconfiribilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento - anche le seguenti ulteriori situazioni ostative, previste specificatamente, per le I.P.A.B., dalle seguenti disposizioni.

LEGGE 6972/1890

SULLE OPERE PIE (Entrata in vigore: 06/08/1890 - Ultimo aggiornamento: 13/11/2000)

Art. 11 - [Inconferibilità]

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

- a. coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;
- b. coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;
- c. coloro che siano stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
- d. chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, siano in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

- e. i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

OMISSIS

Art. 14 - [Incompatibilità]

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

B.3) A.C.E.R. RIMINI - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Coloro che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di "ACER Rimini" (avente natura giuridica di "ente pubblico economico") sono tenuti a verificare, oltre alle possibili cause di inconferibilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento, anche le seguenti ulteriori situazioni ostative, previste specificatamente, per le "Aziende Casa" della Regione Emilia-Romagna, dalle seguenti disposizioni.

LEGGE REGIONALE 08 AGOSTO 2001, N.24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

[ultima modifica del 14/06/2024 – ver.34]

Art. 44 comma 3 - Consiglio di amministrazione

3. Ai fini della definizione dello status dei componenti del consiglio di amministrazione, trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, (...) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (*). Lo statuto prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del consiglio di amministrazione, anche con riferimento al settore specifico di attività dell'ACER.

(*) D.Lgs. 267/2000

Art. 78, comma 2: Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 [Amministratori degli enti locali: Sindaci Assessori, Consiglieri comunali, Presidente, Assessori, Consiglieri provinciali] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

STATUTO DI "ACER RIMINI" VIGENTE DAL 18/12/2020**Art. 9 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del CdA**

- 1) I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi di quanto disposto dalla Legge.
- 2) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di decadenza e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- 3) La professionalità dei Consiglieri è attestata da curriculum che documenti la competenza nel campo della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle attività statutarie ACER e alle funzioni già svolte. La Conferenza degli Enti, nell'effettuare le nomine, valuta i curricula prodotti.

Art. 10, comma 1 - Incompatibilità, inconfiribilità e decadenza dei membri del CdA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica ove nominati:
 - a) i dipendenti dell'ACER;
 - b) coloro che abbiano liti pendenti con l'ACER o con l'ex IACP o che abbiano debiti o crediti verso di essi derivanti da rapporti di diritto privato;
 - c) i parenti ed affini fino al quarto grado fra loro; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, è considerato come anziano il più vecchio di età;
 - d) coloro che abbiano parti in servizi di riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti l'ACER o l'ex IACP. Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di 30 giorni, la decadenza non può essere dichiarata;
 - e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ACER;
 - f) coloro che ricadano nei casi di inconfiribilità e incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

B.4) ASSOCIAZIONE C.E.I.S. “CENTRO EDUCATIVO ITALO-SVIZZERO REMO BORDONI - E.T.S.”

Coloro che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di “C.E.I.S.” (avente natura giuridica di “associazione” di diritto privato, eretta in “ente morale” con D.P.R. 22/11/1973 n.1036) sono tenuti a verificare, oltre alle possibili cause di inconfiribilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento, anche le seguenti ulteriori situazioni ostative, previste specificatamente, dallo statuto dell'ente. L'Associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) ai sensi del D.Lgs.n.117/2017”.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “C.E.I.S.” VIGENTE DAL 15/06/2020

Art. 14 - Il consiglio di amministrazione

OMISSIS

- 4) Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di amministratore devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 117/2017, ovvero:
- i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:
 - 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - 3) i parlamentari nazionali ed europei;
 - 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.
- 5) È preclusa la possibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione:
- a) alle persone fisiche in qualità di genitori, ovvero in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di utenti che, al momento della loro proposta a tale incarico, siano frequentanti uno dei servizi svolti dal C.E.I.S. di cui all'art. 3.
 - b) agli amministratori e/o dipendenti di società, associazioni, fondazioni ed enti con personalità giuridica che svolgono attività concorrenti a quelle svolte dal C.E.I.S. di cui all'art. 3.
 - c) ai dipendenti del C.E.I.S..
- 6) Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero per reati contro la persona.

C) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO ALCUNE PARTICOLARI PROFESSIONI E PER I SOGGETTI CHE SONO IN QUIESCENZA

C.1) AVVOCATO

Gli avvocati che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di un ente sono tenuti a verificare - oltre alle possibili cause di inconfiribilità e di incompatibilità indicate nei precedenti paragrafi del presente documento - anche le seguenti ulteriori situazioni ostantive previste specificatamente per la loro categoria professionale. Si consiglia al candidato di verificare anche il codice deontologico della propria categoria professionale.

L. 247/2012

DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE

Articolo 18 - Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:

- a) (...)
- b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
- c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
- d) (...)

C.2) DIPENDENTE PUBBLICO

I dipendenti delle P.A. che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di un qualsiasi ente, sono tenuti a verificare - oltre alle possibili cause di inconfiribilità e di incompatibilità indicate nei precedenti paragrafi del presente documento - anche i regolamenti della propria Amministrazione nonché le seguenti ulteriori situazioni ostantive previste specificatamente per gli impiegati pubblici.

L. 165/2001

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

(...)

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione **[i]** dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, **[ii]** dei docenti universitari a tempo definito e **[iii]** delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

(...)

7. **I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.** Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

(...)

8. **Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.** Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. **Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.** Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive

modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. (...)

(...)

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

C.3) DOCENTE UNIVERSITARIO

I docenti universitari che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di un ente sono tenuti a verificare - oltre alle possibili cause di inconfiribilità e di incompatibilità indicate nei precedenti paragrafi del presente documento, con particolare attenzione ai divieti per i dipendenti pubblici (di cui al precedente punto) - anche le seguenti ulteriori situazioni ostative previste specificatamente per la loro categoria professionale.

PREMESSA

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nelle sue deliberazioni **n.1349/2016** e **n.841/2017**, specifica che l'accertamento delle situazioni di incompatibilità ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 e della L. n. 240/2010, spetta all'Università di appartenenza, con l'eventuale concorso, in sede di vigilanza, del Ministero (M.I.U.R.); tant'è che, nelle sopra richiamate deliberazioni, l'ANAC espone la propria opinione, ma non esprime alcun parere circa le specifiche incompatibilità dei docenti universitari, concludendo che "l'accertamento di tale incompatibilità, che

esula dalle competenze di quest'Autorità, viene, quindi, rimesso agli organi competenti della stessa Università" (n.1349/2016).

D.P.R. 382/1980

RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, RELATIVA FASCIA DI FORMAZIONE NONCHE' SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA.

Art. 11, comma 5, lett. "a" - Tempo pieno e tempo definito

Il regime di insegnamento a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatte salve " *...le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali*".⁴

Art. 13. Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità

"(...) il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: *...omissis ...10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. (...)"*>>.⁵

Si rimanda al testo integrale degli articoli 11 e 13 del **D.P.R. n. 382/1980**.

L. 240/2010

NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO", CD. "LEGGE GELMINI"

Art. 6, comma 9, lett. "a" - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

"*La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria (...). L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (...)*".

<<Dalla lettura coordinata delle norme sopra riportate, sembra emergere il carattere generale del divieto di cui all'art.13 del D.P.R. n.382/1980 e, dunque, l'affermazione del principio della incompatibilità tout court dell'incarico di professore ordinario con le cariche di presidente o di amministratore delegato di enti pubblici o società a partecipazione pubblica - a prescindere dal regime a tempo pieno o definito dell'incarico di professore; tanto è vero che l'eventuale coesistenza dei due ruoli comporta d'ufficio il collocamento in aspettativa.

La disposizione di cui all'art. 11, comma 5, lett. "a" del DPR n.382/1980, che prevede una clausola di compatibilità del regime di insegnamento a tempo pieno per le "*attività, comunque svolte*" per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e società pubbliche, sembra, invece, riferirsi a situazioni di minore rilevanza quali, ad

⁴ Delibera ANAC n. 841 del 27/07/2017 "concernente la possibile sussistenza di cause di incompatibilità relativamente agli incarichi di docente universitario e Presidente della società TEP S.p.a. ricoperti dal Prof. A.R."

⁵ Delibera ANAC n. 841 del 27/07/2017 "concernente la possibile sussistenza di cause di incompatibilità relativamente agli incarichi di docente universitario e Presidente della società TEP S.p.a. ricoperti dal Prof. A.R."

esempio, una generica attività di consulenza prestata dal professore nel campo disciplinare nel quale lo stesso è esperto.

Le cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del D.P.R. n.382/1980 riguardano, infatti, anche i professori universitari in posizione di tempo definito ex legge n. 240/2010>>.⁶

Si rimanda al testo integrale dell'articolo 6 della L. 240/2010.

C.4) PERSONA IN QUIESCENZA⁷

Coloro che sono già in quiescenza al momento della propria candidatura alla carica di membro dell'organo amministrativo di un ente e coloro che andranno in quiescenza entro il successivo periodo di durata della medesima carica che stanno per accettare, sono tenuti a verificare, oltre alle possibili cause di inconferibilità e di incompatibilità indicate nei precedenti paragrafi del presente documento, anche le ulteriori situazioni ostative o comunque restrittive previste specificatamente per chi è o sarà in quiescenza, di seguito riportate.

D.L. 95/2012 CONVERTITO IN L. 135/2012

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI NONCHE' MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Art. 5, comma 9 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni⁸

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.**

⁶ Delibera ANAC n. 841 del 27/07/2017 "concernente la possibile sussistenza di cause di incompatibilità relativamente agli incarichi di docente universitario e Presidente della società TEP S.p.a. ricoperti dal prof. A.R.".

⁷ Per "quiescenza" si intende "il mancato svolgimento di qualunque attività lavorativa", non necessariamente coincidente con la condizione di "pensionato" ("percettore di trattamento pensionistico").

⁸ Comma modificato dall'art. 6 D.L. 90/2014 (convertito in L.114/2014).

Il richiamo esplicito del legislatore a soggetti già lavoratori privati o pubblici, ha indotto il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad adottare due circolari (n.6/2014 e N.4/2015), che si integrano tra loro, nelle quali è ribadito (in ciascuna di esse⁹) che non sono soggetti alla norma i lavoratori autonomi anche se in quiescenza, ai quali, pertanto, sembrerebbe ancora possibile attribuire incarichi remunerati.

Tuttavia tale orientamento “permissivo” è stato successivamente smentito da apposito parere n.0036607-P del 28/05/2021, reso - su specifico quesito posto da una società - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, che ha invece affermato che sono sottoposti alla norma tutti i soggetti in quiescenza, sia ex dipendenti, sia ex autonomi.

Attualmente la questione rimane pertanto controversa.

CIRCOLARI N. 6/2014 E N. 4/2015 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N.124.

Le due circolari interpretative dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 emesse dal “Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione”, n.6 del 04/12/2014 e n.4 del 10/11/2015 (quest'ultima da considerare “integrativa” della prima), chiariscono i seguenti punti:

- a) **i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:** *“Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza”* (circ. 6/2014). Pertanto sono esclusi dalla norma i pensionati che erano lavoratori NON dipendenti. Inoltre viene precisato che la *“condizione del collocamento in quiescenza ostativa rispetto al conferimento di incarichi e cariche rileva nel momento del conferimento. Le amministrazioni eviteranno peraltro comportamenti elusivi consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni valuteranno la possibilità di conferire un incarico gratuito”* (circ. 6/2014). *“Come già indicato nella circolare n. 6 del 2014, per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi”* (circ. 4/2015);
- b) **incarichi vietati:** sono *“solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza; incarichi dirigenziali o direttivi; cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati”* (circ. 6/2014). *“Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità”* (circ. 4/2015). *“In assenza del requisito del controllo, peraltro, il divieto non opera nei confronti delle nomine a incarichi e cariche in enti o società”* (circ. 4/2015).
- c) **situazioni in cui chi è già in pensione può però accettare incarichi retribuiti:** riepilogando, non sono assegnabili incarichi dirigenziali a dipendenti collocati a riposo che abbiano più di 65 anni (ad esclusione degli

⁹ Ciò nonostante, vi sono provvedimenti della Corte dei Conti (ad. es. la deliberazione n.180/2018 della sezione regionale di controllo per la Lombardia) e di altre autorità che interpretano restrittivamente la norma, considerando soggetti all'art.5, comma 9 del D.L. 95/2012, anche coloro che sono in pensione a seguito di una carriera lavorativa “autonoma”.

ex lavoratori autonomi), che è il limite di età di servizio per il comparto pubblico, così come già previsto dall'art.33, comma 3, del D.L.4 luglio 2006, n.223, norma speciale, non abrogata. Resta ferma, invece, la possibilità del loro conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il predetto limite di età anagrafica. Infatti il Ministero ha chiarito che *“non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza”* (circ. 6/2014). Anche nella circ. 4/2015, il Ministero ribadisce che *“per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n.6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione. Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di età.”*

PARERE N.0036607-P del 28/05/2021 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

Con riferimento alla locuzione “soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza”, contenuta nella disposizione, con il termine «lavoratori» devono intendersi, alla luce di un consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza contabile, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta precedentemente il collocamento in quiescenza “in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa.”.

D) DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI RIMINI

D.1) INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI RIMINI PRESSO GLI ENTI, PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2021-2026, ATTRIBUITE AL SINDACO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE¹⁰ (APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 18/11/2021).

Art. 4 - Requisiti soggettivi

I "rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti" devono:

- a) possedere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale (con l'eccezione di quelli relativi ai dipendenti del Comune e di quelli relativi agli amministratori degli enti¹¹);
- b) non trovarsi, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, in nessuna delle situazioni che, in base alle disposizioni (di legge, statutarie, regolamentari, etc.) vigenti, possano precludere loro l'assunzione della carica da assumere¹²;
- c) non avere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, rapporti di coniugio, convivenza, unione civile, parentela o affinità entro il quarto grado con il Sindaco;
- d) non trovarsi, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, per le attività personali svolte, in conflitto d'interessi - anche solamente potenziale - con l'ente interessato dalla nomina o designazione;
- e) possedere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, competenze e/o professionalità e/o esperienze tecnico-amministrative (desumibili, in linea di massima, dai titoli di studio acquisiti e dalle precedenti attività - imprenditoriali, di docenza, di incarichi pubblici, etc. - svolte) adeguate alla tipologia dell'incarico da ricoprire, comprovate dal relativo curriculum;
- f) non aver ricoperto la stessa carica per almeno i due mandati (interi) precedenti e tra loro consecutivi (requisito non applicabile ai dipendenti del Comune di Rimini e derogabile, motivatamente, per gli altri);

¹⁰ Attualmente trattasi degli articoli 42, comma 2, lettera "m" e 50, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

¹¹ Le due eccezioni qui previste servono a rendere possibile la nomina/designazione, rispettivamente, dei dipendenti comunali (quando consentita dalle vigenti norme di legge) e dei soggetti che già ricoprono, in un ente, una carica in rappresentanza del comune (caso esemplare è quello della riconferma di una persona nella stessa identica carica, per il successivo periodo temporale), evitando, nel secondo caso, un "circolo vizioso" (l'amministratore uscente di un ente, non essendo eleggibile a consigliere comunale, non sarebbe nemmeno nominabile/designabile, presso il medesimo ente o presso un altro ente, alla medesima o ad un'altra carica amministrativa, per il successivo periodo temporale).

¹² Il possesso del presente requisito implica, indirettamente, anche quello di tutti gli ulteriori requisiti specifici eventualmente imposti dalle disposizioni (di legge, statutarie, etc.) che regolamentano la carica da ricoprire (a titolo esemplificativo, non esaustivo, iscrizione ai registri - dei revisori legali dei conti; dei dottori commercialisti ed esperti contabili; degli avvocati; dei consulenti del lavoro - per il ruolo di "membro del collegio sindacale" delle società di capitali).

g) non ricoprire già, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, un altro incarico amministrativo, o di controllo, presso un ente, in rappresentanza del Comune di Rimini (requisito non applicabile ai dipendenti del Comune di Rimini e derogabile, motivatamente e limitatamente ad una sola carica aggiuntiva, per gli altri).

Art. 6 - Nomina di dipendenti comunali in aziende, istituzioni ed enti

Qualora le disposizioni (di legge, statutarie, regolamentari, etc.) lo consentano e nel rispetto del presente atto e del vigente *“Regolamento della disciplina delle incompatibilità e dei criteri per le autorizzazioni ai dipendenti comunali, allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti”*, il Sindaco può, qualora ne ravvisi l'opportunità, nominare o designare dipendenti del Comune di Rimini quali rappresentanti del Comune stesso negli enti.

D.LGS.267/2000

T.U.E.L. - TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

(Richiamato dagli *“Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti”*, con riferimento ai *“requisiti per la elezione a Consigliere Comunale”*).

Art. 60 - Cause di ineleggibilità per la nomina a Consigliere Comunale

Comma 1 - Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, **consigliere comunale**, provinciale e circoscrizionale:

(omissis)

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

(omissis)

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

(omissis)

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

(omissis)

Comma 3 - Le cause di ineleggibilità di cui sopra, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(omissis)

Comma 5 - La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

Comma 6 - La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 63 - Cause di incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale

1. E' incompatibile con la carica di sindaco, presidente della provincia, **consigliere comunale**, provinciale o circoscrizionale:
 - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
 - 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' *articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
 - 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
 - 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 67 - Esimente dalle cause di ineleggibilità o incompatibilità

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

D.LGS.235/2012**T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA' E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 63, DELLA L.190/2012 - IN VIGORE DAL 05/01/2013**

(Richiamato dagli *"Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti"* con riferimento ai *"requisiti per la elezione a Consigliere Comunale"*).

Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, **presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs.267/2000** coloro:

- a) che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) **del consiglio** provinciale, **comunale** o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o di assessori provinciali o comunali.